



Via Pisana traversa X n°45 – 55100 Lucca tel. 0583
510053 – www.luccatuareg.org –
mail:semave2001@libero.it

ELENCO DEI SOCI ABILITATI AL VOTO PRESENTI IN SEDE E VOTANTI PER VIA ELETTRONICA CON
APPROVAZIONE UNANIME DEL VERBALE DI ASSEMBLEA IN SECONDA CONVOCAZIONE DEL 14
OTTOBRE 2022

PRESENTI IN SEDE

Del Gaudio Domenica Maria
Chiarotti Giuliano
Grandi Silvia
Maroger Nicole
Ragghianti Renzo
Severi Elisa
De Luca Paola
Cenni Paolo
Cioni Meri
Rugani Paolo
Toccafondo Antonietta
Giovannetti Vincenzina
Carlesi Vincenzo
Michelucci Valerio
Cesari Giovanna Maria
Paci Pier Luigi
Catelli Maria Grazia

PER POSTA ELETTRONICA

Chelini Ilaria
Chiarotti Giuliano
Pollastrini Adolfo
Pollastrini Enrica
Cigolotti Roberta
Valchiusi Marcello
Pollastrini Katia
Puccinelli Marco
Federigi Maurizio
Tacchi Lucia
Claroni Luigi
Serra Maria Lucia



Lucca , 14 OTTOBRE 2022

Il Presidente e Legale rappresentante

(Allegato "A" al Verbale di Assemblea Ordinaria dell'Associazione Lucca Tuareg del 14 ottobre 2022)

"STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LUCCA TUAREG – ETS - ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice civile e ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, L' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LUCCA TUAREG ETS - ODV" siglabile "Lucca Tuareg ODV" con sede legale nel Comune di Lucca.
- 2) Lucca Tuareg – ODV ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art 14.

Art. 2

Scopi e finalità

- 1) Lucca Tuareg ODV è apartitico, aconfessionale, ha struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:
 - operare in favore delle popolazioni del Niger e di altri paesi in via di sviluppo nell'ambito della cooperazione internazionale
 - di far conoscere le condizioni di vita e la cultura di tali popolazioni
 - di andare in aiuto a tali popolazioni con azioni umanitarie specifiche e l'attivazione in collaborazione di progetti di sviluppo come:
 - creazione di scuole rurali per accampamenti, interventi sanitari in forma di mutua, pozzi, adozioni a distanza, progetti per l'agricoltura, cooperative, cooperative agricole, cooperative di laboratori artigiani, attività educative; ed ogni altro intervento finalizzato al superamento del livello di povertà e sottosviluppo
 - di organizzare tutte le manifestazioni utili a contribuire alla realizzazione di tali obiettivi mediante iniziative di raccolta fondi in forma organizzata.

Art. 3

Attività

- 1) Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all'art. 2 , e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, Lucca Tuareg - ODV svolge le seguenti attività di interesse generale di



seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1 del Dlgs 117/2017:

- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera n) cooperazione internazionale allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125 e successive modificazioni
- lettera o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

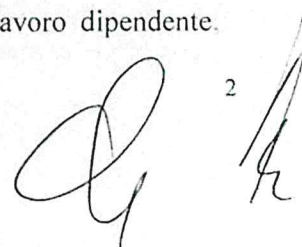
Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale Lucca Tuareg ODV potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- organizzare la formazione di operatori i quali, ispirandosi agli ideali della condivisione si impegnino a lavorare come volontari nei paesi in via di sviluppo per cooperare alla crescita sociale ed economica dei medesimi;
- sviluppare e promuovere la formazione professionale degli operatori nei paesi in via di sviluppo e in Italia degli operatori locali per facilitare una loro diretta progressiva assunzione di responsabilità, in ordine ad un autentico sviluppo, in tutti i settori della vita sociale ed economica;
- assistere i volontari che operano nei paesi in via di sviluppo con iniziative atte a sostenere concretamente la loro attività ed a favorire il loro reinserimento al rientro dal servizio
- promuovere il volontariato a breve e lungo termine: campi di lavoro, servizio civile universale corpi civici di pace, corpo europeo di solidarietà, scambi giovanili internazionali.

2) Le attività di cui all'art. 2 ed al comma precedente sono svolte da Lucca Tuareg ODV, prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, tramite le prestazioni in modo personale, spontaneo e gratuito.

3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate da Lucca Tuareg ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni forma di rapporto economico con Lucca Tuareg ODV derivante da lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, è incompatibile con la qualità di volontario.



Handwritten signature and initials, possibly reading 'Lucca' and 'Tuareg', with a small number '2' next to them.

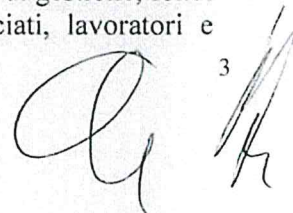
- 4) Lucca Tuareg ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017 per infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, responsabilità civile contro terzi.
- 5) Lucca Tuareg ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, dipendente o di altra natura esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- 1) Il patrimonio di Lucca Tuareg - ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà di Lucca Tuareg ODV;
 - b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti a Lucca Tuareg ODV;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- 2) Lucca Tuareg ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Eventuali Rendite patrimoniali da beni mobili e immobili pervenuti a Lucca Tuareg ODV a qualunque titolo;
 - e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art.7 DLGS 117/2017); anche in forma organizzata e occasionale anche mediante sollecitazione al pubblico e attraverso la cessione al pubblico di beni o servizi di modico valore
- 3) L'esercizio sociale di Lucca Tuareg ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Maggio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede di Lucca Tuareg ODV, almeno 8 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate di Lucca Tuareg ODV a fondatori, associati, lavoratori e



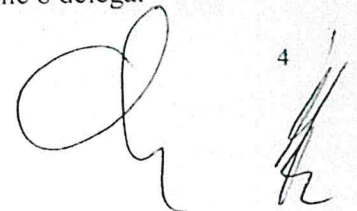
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

- 1) Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte di Lucca Tuareg ODV tutte le persone fisiche e le ODV che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- 2) L'adesione a Lucca Tuareg ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

- 1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi di Lucca Tuareg ODV.
- 2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
- 3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 4) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intransmissibile.
- 5) La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto a Lucca Tuareg – ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi di Lucca Tuareg ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
- 6) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno di Lucca Tuareg ODV sia all'esterno per designazione o delega.



4

- 8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7 **Diritti e Doveri dei soci**

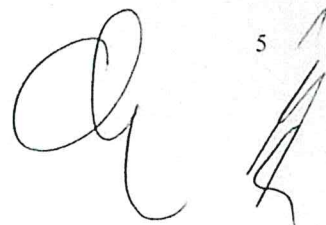
- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita di Lucca Tuareg - ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
- a) I soci hanno diritto:
- di partecipare a tutte le attività promosse dall' ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti di Lucca Tuareg - ODV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.
- b) I soci sono obbligati:
- all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti di Lucca Tuareg - ODV;
 - al pagamento nei termini della quota annuale associativa, stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 **Organi dell'ETS - ODV**

- 1) Sono organi di Lucca Tuareg ODV:
- L'Assemblea dei soci;
 - Il Consiglio direttivo;

Art. 9 **Assemblea dei Soci**

- 1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano di Lucca Tuareg ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.



- 4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
 - 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
 - 6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
 - 7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima
 - 8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
 - 9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto, compilato e sottoscritto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dallo stesso Presidente
 - 10) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
- E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ETS - ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 **Assemblea ordinaria dei Soci**

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il consiglio direttivo documenta nella relazione di missione eventuali annotazioni sulle attività svolte
- 4) L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio e la relazione di missione;
 - discute ed approva i programmi di attività;



- nomina e revoca tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 9 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio Direttivo: in questo caso l'Assemblea

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

può rieleggere i componenti uscenti.

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell' Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell' Assemblea o di altri organi associativi.

- 2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.
- 4) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 5) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 6) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto di Lucca Tuareg ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- 7) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di Lucca Tuareg ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 4;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

- 8) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.



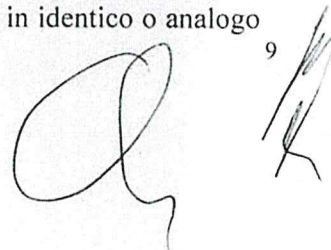
- 9) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 componenti.
- 10) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 11) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Presidente e sottoscritti dallo stesso, vengono conservati agli atti.
- 12) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 13 Presidente

- 1) Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività di Lucca Tuareg ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto di Lucca Tuareg ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
- 3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- 4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Scioglimento

- 1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento di Lucca Tuareg ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 2) In caso di scioglimento di Lucca Tuareg ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017) da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo



9

settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 15

Norme finali

- 1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

 10 

